

**Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.**

**Art. 29**

*(Requisiti per l'esercizio della pesca professionale)*

1. L'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è subordinato:
    - a) all'iscrizione presso il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile, con il codice delle attività economiche (ATECO) adeguato all'attività di pesca;
    - b) al rilascio da parte dell'ETPI della licenza di pesca professionale;
    - c) all'iscrizione dell'eventuale imbarcazione nel registro previsto dal codice della navigazione e all'esibizione sull'imbarcazione del numero identificativo.
  
  2. Al momento del rilascio della licenza di pesca professionale viene verificato il possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
  
  3. La licenza di pesca professionale è rilasciata, senza verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima). I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del presente comma, possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 153/2004.
  
  4. La licenza di pesca professionale è valida per cinque anni; è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca. Il documento per le registrazioni è acquisito dall'ETPI al 31 dicembre di ogni anno anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
- (1)
5. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso di un documento di riconoscimento, della licenza di pesca professionale e del documento per le

registrazioni debitamente compilato. In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.

(2)

**6. Il regolamento individua:**

**a)** il fac simile della licenza di pesca professionale;

**b)** il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;

**c)** le modalità per il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca professionale, per il rilascio e la restituzione obbligatoria del documento per le registrazioni e per la relativa sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione;

**d)** le modalità per la tenuta del registro di cui al comma 1, lettera c), e l'iscrizione delle imbarcazioni.

**7. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento:**

**a)** dell'elenco regionale dei pescatori professionali in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate;

**b)** del registro delle imbarcazioni anche avvalendosi di collaborazioni con altri enti pubblici o soggetti esterni.

Note:

**1** Comma 4 sostituito da art. 36, comma 2, lettera a), L. R. 6/2021

**2** Parole aggiunte al comma 5 da art. 36, comma 2, lettera b), L. R. 6/2021